

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 501 del 14/02/2006

Estensore Suma

**NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
INTEMPESTIVA, PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE
E NON PRECEDUTA DALLA RICHIESTA AUDIZIONE DEL RICORRENTE**

La sentenza in commento affronta e risolve contemporaneamente tre problematiche connesse all'emissione dell'ordinanza prefettizia conseguente alla proposizione di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione di norma del Codice della Strada.

Anzitutto, viene censurata l'insufficiente e apparente motivazione (sulla scorta dell'orientamento espresso da Cass. Civ. 519/2005).

Inoltre, è accolta la doglianza del ricorrente destinatario dell'ordinanza impugnata circa l'illegittimità del procedimento ad essa preordinato, conclusosi in difetto dell'audizione richiesta (sulla scorta dell'orientamento espresso da Cass. Civ. 13505/2004).

Infine, secondo il magistrato decidente, l'emissione dell'ordinanza prefettizia in questione oltre il termine di legge, qualificato come perentorio, è ulteriore vizio di legittimità della medesima.

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. p. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 501 del 14/02/2006

Estensore Suma

***NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
INTEMPESTIVA, PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE
E NON PRECEDUTA DALLA RICHIESTA AUDIZIONE DEL RICORRENTE***

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona del dottore Domenico Suma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 482/2005 R.G.A.C., vertente

TRA

M. V., rappresentata e difesa dall'avvocato M. G. del Foro di Cosenza ed ivi elettivamente domiciliato nello studio dello stesso

Opponente

E

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza, in persona dell'Onorevole Signor Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario P. G.

Opposto

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. p. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA

Sentenza n. 501 del 14/02/2006

Estensore Suma

**NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
INTEMPESTIVA, PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE
E NON PRECEDUTA DALLA RICHIESTA AUDIZIONE DEL RICORRENTE**

AVENTE AD OGGETTO

Opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia per violazione delle norme del Codice della Strada

CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE

Previa sospensione dell'esecutività, annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'Autorità Prefettizia della provincia di Cosenza per violazione delle norme del Codice della Strada ed individuata dal numero XXXXX in quanto genericamente motivata, intempestiva ed emessa in difetto della richiesta audizione della ricorrente, dunque illegittima

CONCLUSIONI PER L'OPPOSTO

Rigetto del ricorso introduttivo con spese vinte o compensate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato addì 17 febbraio 2005, M. V. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Autorità Prefettizia della provincia di Cosenza per violazione delle norme del Codice della Strada ed individuata dal numero XXXXX, notificatale addì 19 gennaio 2005 e ingiuntiva del pagamento della somma di Euro...(omissis)...in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo proposto avverso il verbale numero XXXXX della Polizia Municipale di Cosenza.

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. p. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

**NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
INTEMPESTIVA, PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE
E NON PRECEDUTA DALLA RICHIESTA AUDIZIONE DEL RICORRENTE**

Lamenta la ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perché carente di motivazione, intempestiva ed emessa in difetto della richiesta audizione della ricorrente.

Con decreto del 18 marzo 2005, il Giudicante adito ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato, quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti e ordinato a parte resistente la produzione istruttoria di rispettiva pertinenza.

Si è costituito l'Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza, ut supra generalizzato, ottemperando ai dispositivi istruttori destinatigli, deducendo la correttezza del proprio operato e quindi chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza di comparizione del 04 ottobre 2005, presente solo parte ricorrente, sono state precisate le conclusioni come in atti.

All'udienza del 14 febbraio 2006, dopo breve discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Giudicante adito che effettivamente l'ordinanza impugnata non spiega adeguatamente le ragioni del rigetto del ricorso amministrativo di M. V., essendo sorretta da una pseudomotivazione che si risolve in una formula stereotipata adattabile a qualsivoglia pronuncia di rigetto dell'opposizione: "considerato che il ricorso non può trovare accoglimento in quanto dagli atti risulta provata la

Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. p. Mario Tocci, patrocinatore legale in Cosenza nonché specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria

**NULLITA' DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA
INTEMPESTIVA, PRIVA DI VALIDO SUPPORTO MOTIVAZIONALE
E NON PRECEDUTA DALLA RICHIESTA AUDIZIONE DEL RICORRENTE**

fondatezza dell'accertamento né dal ricorso di che trattasi sono emersi elementi idonei ad escludere la sussistenza della violazione”.

Inoltre si riscontra che, nonostante espressa richiesta formulata da M. V., non si è proceduto all'audizione della stessa, perché la Polizia Municipale di Cosenza, con comunicazione numero XXXXX del 08 novembre 2004, ha riferito di non averla potuta reperire per la notifica della convocazione disposta dall'Autorità Prefettizia.

Infine l'emissione dell'ordinanza ingiunzione oltre il termine di legge vizia l'intero procedimento sanzionatorio sotteso.

L'ordinanza ingiunzione opposta va quindi annullata perché illegittima.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona del dottor Domenico Suma, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso introduttivo:

- annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Autorità Prefettizia della provincia di Cosenza per violazione delle norme del Codice della Strada ed individuata dal numero XXXXX;
- compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso in Cosenza e depositato in Cancelleria addì 14 febbraio 2006.

Il Giudice di Pace (dott. Domenico Suma)